LICEO SCIENTIFICO -
LINGUISTICO STATALE -
"NICCOLO' RODOLICO" - FIRENZE
Prot. 0010430 del 03/11/2026
VI (Uscita)

Ministero dell'Istruzione e del merito
Liceo Scientifico – Linguistico Statale "Niccolò Rodolico"
Sede: via A. Baldovinetti, 5 - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 - Tel. 055/20.47.868
e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

Prot. n. 10430
Firenze, 03 Novembre 2026

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO

TRA

il Liceo Scientifico "Niccolò Rodolico" con sede in Firenze via A. Baldovinetti 5 codice fiscale 80025990484 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dirigente Scolastico Pierpaolo Putzolu nato a Asmara (EE) il 18.05.1965 c.f. PTZPPL65E18Z368y;

E

il Dott. Luca Bernardini nato a [redacted]

PREMESSO

che l'art. 44 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO che l'Istituzione scolastica ha inserito nel PTOF un'attività di "Sportello di informazione e accoglienza psicologica" rivolta agli studenti e al personale Docente e ATA del nostro istituto che prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'amministrazione;

CONSIDERATO che l'Istituzione scolastica ha verificato di non poter rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;

VISTO che il dott. Luca Bernardini risulta essere in possesso dei titoli professionali e culturali richiesti ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell'attività sopra descritta;

TENUTO CONTO che questo Liceo ha già verificato la professionalità del Dott. Luca Bernardini negli scorsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera professionale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole per l'a.s. 2026-27.

• Art. 1 – Il Dott. Luca Bernardini, individuato quale esperto in relazione a titoli culturali e professionali posseduti, documentati e depositati agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale.

• Art. 2 – Il presente contratto ha durata dal 03 novembre 2026 fino al 30 Giugno 2027 per un totale di n. 200 ore ad un costo complessivo forfettario di Euro 8000,00 comprensivo di oneri a carico dell'esperto. L'importo verrà corrisposto al termine dell'attività dietro presentazione di fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio SIDI o notula con l'apposizione di marca da bollo di Euro 2,00.
Il calendario delle attività sarà concordato dall'Amministrazione scolastica con l'esperto il quale si impegna a svolgere l'attività in base agli accordi presi.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto che non potrà avvalersi di sostituti.
La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione e in piena autonomia da parte dell'esperto.

• Art. 3 – L'Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'Istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, al solo fine dell'esecuzione del presente contratto.

• Art. 4 – Nello svolgimento dell'attività l'esperto si obbliga al respect del regolamento di istituto, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione. L'attività dell'esperto è coperta dai Rischi responsabilità civile verso terzi dalla polizza assicurativa stipulata con compagnia assicuratrice Pluriass Scuola.

• Art. 5 – L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Istituzione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente. In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività previste dal presente contratto.

• Art. 6 – Il presente contratto instaura un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi presi in piena autonomia da parte dell'esperto.

• Art. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie relative alle interpretazioni, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Firenze.
Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'esperto.

Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, 03 Novembre 2026

Il Prestatore d'Opera
Dott. Luca Bernardini



Il Dirigente Scolastico
Pierpaolo Putzolu